



COMUNE di CAMPI BISENZIO
CITTA' METROPOLITANA di FIRENZE

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE ENTRATE TRIBUTARIE

APPROVATO con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE n. 31 del 28.02.2000
MODIFICATO con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE n. 188 del 23.12.2002
MODIFICATO con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE n. 30 del 18.03.2004
MODIFICATO con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE n. 31 del 29.03.2007
MODIFICATO con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE n. 135 del 30.07.2020
MODIFICATO con DELIBERAZIONE del COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri
del CONSIGLIO COMUNALE n. 17 del 18.04.2023

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni contenute nell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate tributarie del Comune di Campi Bisenzio, nel rispetto delle esigenze di semplificazione delle procedure di applicazione dei singoli tributi e di collaborazione con i contribuenti e persegue gli obiettivi di equità fiscale, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa, eliminazione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e delle tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento ed il sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Articolo 3 Aliquote e tariffe

1. Le aliquote e le tariffe sono determinate con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote e le tariffe già in vigore.

Articolo 4 Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni e le esenzioni dai tributi comunali sono individuati dal Consiglio comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito

degli specifici regolamenti comunali di applicazione.

2. Le agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione da parte del Consiglio comunale.

3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari oppure, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, fatte salve le successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Articolo 5 Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata nel rispetto degli obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.

2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

- a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990 n. 142;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 142/1990;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e) della L. 142/1990, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
- d) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 446/1997.

3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Articolo 6 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività

organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso.

2. La Giunta comunale può determinare le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

3. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica e dell'esperienza professionale, della capacità ed attitudine, del titolo di studio posseduto.

4. In particolare, il funzionario responsabile di ogni singolo tributo:

- a) cura tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) predispone i ruoli per la riscossione dei tributi comunali, con esclusione di quelli relativi alla riscossione delle entrate a carattere patrimoniale o, comunque, non tributario, che vengono formati dai responsabili degli uffici competenti per materia;
- c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli ordinari, su quelli straordinari e su quelli finalizzati alla riscossione coattiva;
- d) sottoscrive gli avvisi di accertamento e di liquidazione ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 in relazione agli atti prodotti con sistemi informativi automatizzati;
- e) cura il contenzioso tributario;
- f) dispone i rimborsi e gli sgravi;
- g) cura i rapporti con il concessionario in caso di gestione del tributo affidata a terzi ed effettua il relativo controllo;
- h) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Articolo 7

Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti dalla legge o dai regolamenti comunali.

2. Nell'ambito dell'attività di controllo, l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, esibire documenti, produrre risposte a quesiti o questionari.

3. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti dell'ufficio competente.

Articolo 8

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

2. Vengono resi pubblici le tariffe e le aliquote dei tributi comunali, le modalità di calcolo e gli altri adempimenti posti in carico ai cittadini.

Articolo 9

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1. Le attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie devono essere informate a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

2. Il provvedimento di liquidazione o di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

3. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Per rendere più celere e più razionale dal punto di vista organizzativo lo svolgimento dell'attività di liquidazione o di accertamento, la Giunta comunale può attribuire, per periodi limitati di tempo e comunque non oltre la conclusione della predetta attività, le funzioni di messo notificatore al funzionario responsabile del tributo interessato ed al personale assegnato all'ufficio tributi.

5. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione ed è subordinata alle direttive ed alle verifiche dell'amministrazione comunale.

Articolo 10

Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alla violazioni di norme di carattere tributario sono determinate e graduate secondo quanto previsto dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 nn. 471, 472, 473 e successive modificazioni ed integrazioni, contenenti la disciplina generale delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie.

2. Fatti salvi i casi dei tributi che si riscuotono ordinariamente tramite ruolo, chi non esegue, in tutto o in parte, i versamenti dovuti alle scadenze stabilite dalla legge, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pari al 30% del tributo non versato o versato oltre la scadenza.

3. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo derivino da accertamenti, accessi o sopralluoghi realizzati dal Comune o, comunque, non siano addebitabili a colpa del contribuente, non si procede alla irrogazione di

sanzioni sul maggior tributo dovuto.

4. Le sanzioni sono normalmente irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, ferma restando la possibilità di ricorrere, in casi di particolare urgenza, alla immediata iscrizione a ruolo senza previa contestazione, secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, del D. Lgs. 472/1997.

5. L'applicazione di una sanzione in misura superiore al minimo previsto dalla legge deve essere motivata facendo esplicito riferimento ai criteri di determinazione contenuti nell'articolo 7, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. 472/1997 ovvero in ragione dei casi di concorso di violazioni e continuazione previsti dall'articolo 12 del D. Lgs. 472/1997¹.

Articolo 11 Decadenza²

1. Il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti nonché degli avvisi di accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. (comma abrogato con del. C.C. n. 31 del 29/03/2007, in vigore dal 1° gennaio 2007).

Articolo 12 Contenzioso tributario

1. La rappresentanza del Comune nel contenzioso tributario è, in via generale, esercitata dal Sindaco.

2. Il funzionario responsabile del tributo, previa provvedimento di delega da parte del Sindaco, provvede alla costituzione in giudizio, alla predisposizione di memorie difensive, alla presentazione di appello avverso sentenze nelle quali l'amministrazione sia risultata soccombente, allo svolgimento di ogni attività processuale, alla proposizione o adesione ad eventuali forme di conciliazione per le quali ricorrano gli estremi di legge.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, il funzionario responsabile provvede direttamente alla sottoscrizione degli atti necessari.

Articolo 13 Autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo, anche su istanza del contribuente interessato, può procedere all'annullamento o alla revisione, totale o parziale, dei propri atti, avendone riconosciuto l'illegittimità ovvero

¹ Comma modificato con del. C.C. n. 188 del 23/12/2002, in vigore dal 1° gennaio 2003.

² Articolo modificato con del. C.C. n. 31 del 29/03/2007, in vigore dal 1° gennaio 2007.

l'erroneità.

2. Può, altresì, revocare il provvedimento, dopo un riesame degli elementi di fatto o di diritto, qualora questo risulti non più corrispondente al pubblico interesse.

3. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato e deve essere comunicato al soggetto interessato.

4. Nella valutazione del provvedimento di autotutela, il responsabile del tributo deve verificare il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione in un eventuale contenzioso tributario, il costo della difesa, il valore della lite e tutti gli altri costi accessori.

5. Costituiscono, inoltre, principi di riferimento per l'esercizio di attività di autotutela le norme contenute nel decreto ministeriale 11 febbraio 1997 n. 37 "Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria" e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 2, comma 1.

Articolo 14

Accertamento con adesione.

1. In quanto compatibili e previa emanazione di apposita deliberazione del Consiglio comunale che stabilisca le fasi della procedura, possono applicarsi le norme contenute nel decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali.

TITOLO III RISCOSSIONE

Articolo 15 Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del servizio di riscossione tributi, la Tesoreria comunale, mediante conto corrente postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.

2. La riscossione mediante ruolo esattoriale è disciplinata dalle norme contenute nel Capo secondo del Titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.

3. La riscossione coattiva dei tributi avviene secondo le procedure previste dall'articolo 17 del D. Lgs. 46/1999 e dal Titolo secondo del D.P.R. 602/1973 come modificato dall'articolo 16 del D. Lgs. 46/1999, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D.

14 aprile 1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

4. Non si procede all'iscrizione a ruolo di somme inferiori ad Euro 12,00³.

Articolo 15 bis⁴ Rateazioni di pagamento

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 797 della legge 160/2019, per i debiti tributari accertati dall'Ufficio, e fatte salve eventuali norme speciali contenute in altri regolamenti comunali, disciplinanti il singolo tributo, possono essere concesse rateazioni di pagamento su istanza del contribuente che dichiara di trovarsi in una temporanea situazione di difficoltà finanziaria, alle condizioni e nei limiti indicati nei commi seguenti, in deroga all'art. 1 comma 796 della legge 160/2019. L'Ufficio può effettuare verifiche, anche a campione, in ordine alle dichiarazioni presentate dal contribuente. Il presente articolo si applica anche alle istanze di rateazione dei debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili non aventi natura tributaria, in assenza di norme speciali, anche comunali.

2. Per debiti superiori a euro duecento è concedibile una rateazione in:

- due rate trimestrali, per debiti superiori a euro duecento e non superiori a euro cinquecento;
- quattro rate trimestrali, per debiti superiori a euro cinquecento e non superiori a euro tremila;
- otto rate trimestrali, per debiti superiori a euro tremila e non superiori a euro 6.000,01.
- trentasei rate mensili, per debiti superiori a euro 6.000,01.

3. Non è ammessa la rateazione:

- a) per debiti di importo pari o inferiore a duecento euro;
- b) per chi è moroso relativamente a precedenti rateazioni di debiti tributari nei confronti del Comune;
- c) per il contribuente che notifichi un ricorso contro l'avviso di accertamento o presenti istanza di accertamento con adesione. Nel caso di avviso di accertamento per omessa o infedele dichiarazione, l'istanza di rateazione si configura come adesione all'accertamento.

4. Per il computo del debito tributario ai fini della rateazione, il contribuente può richiedere nella medesima istanza di sommare o gli importi risultanti da più avvisi di accertamento relativi allo stesso tributo, oppure gli importi derivanti da più ingiunzioni.

5. Alle rate si applicano gli interessi calcolati al tasso legale, fatta salva l'applicazione dei limiti previsti dall'art. 37, comma 1-ter, del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019⁵.

6. La rateazione è concessa con provvedimento indicante la scadenza e l'importo di ciascuna rata. Ogni rata scade l'ultimo giorno del mese; qualora sia una domenica o un giorno festivo, la scadenza è prorogata al giorno seguente.

³ Comma modificato con del. C.C. n. 31 del 29/03/2007, in vigore dal 1° gennaio 2007.

⁴ Articolo inserito con del. C.C. n. 135 del 30/07/2020, in vigore dal 1° gennaio 2020.

⁵ Comma modificato con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 18.04.2023, in vigore dal 1° gennaio 2023.

7. Non si possono concedere ulteriori rateazioni per singole rate.

8. Il mancato pagamento nei termini della prima rata o di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Le somme residue dovranno essere pagate in un'unica soluzione, senza essere oggetto di ulteriore rateazione.

9. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

10. Il presente articolo si applica anche agli avvisi di accertamento notificati prima della sua entrata in vigore e alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792 della legge 160/2019.

Articolo 16

Rinvio dei termini di pagamento.

1. Qualora, a causa del mancato coordinamento tra i provvedimenti legislativi che differiscono il termine per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe ed i provvedimenti comunali che dispongono in merito, l'entità di un tributo da versare non sia nota ai contribuenti al momento della scadenza del termine previsto dalla legge, quest'ultimo si considera automaticamente prorogato di trenta giorni successivi alla data di approvazione delle rispettive aliquote e tariffe⁶.

Articolo 17

Rimborsi e sgravi⁷

1. Il rimborso o lo sgravio di un tributo è disposto dal responsabile della gestione del medesimo su richiesta del contribuente entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da inoltrare entro e non oltre il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. L'istanza di rimborso o di sgravio deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla necessaria documentazione.

3. In caso di diniego il relativo provvedimento è trasmesso al richiedente tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

4. In caso di istanze incomplete o necessità di integrazione relativa a dati non in possesso dell'amministrazione comunale o di altra pubblica amministrazione, l'ufficio provvede a richiedere l'integrazione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la quale sospende il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 1. L'acquisizione dei dati o

⁶ Comma modificato con del. C.C. n. 30 del 18/03/2004, in vigore dal 1° gennaio 2004.

⁷ Articolo modificato con del. C.C. n. 31 del 29/03/2007, in vigore dal 1° gennaio 2007.

documenti richiesti sarà ammessa se effettuata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione, salvo presentazione di richiesta scritta di proroga del suddetto termine per esigenze istruttorie da specificare.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18 Conferma del funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile di ogni tributo in carica al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, è confermato fino a nuova e diversa deliberazione della Giunta comunale.

Articolo 19 Vigenza

1. Il presente regolamento comunale entra in vigore il giorno 1° gennaio 2000.